

**COMUNE DI TUGLIE**PROVINCIA DI LECCE
-----**SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI SOCIALI CULTURALI****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE****N. 43 del Registro di Settore
del 12/02/2026****N. 138 del Registro Generale
del 17/02/2026****OGGETTO: Giudizio proposto dinanzi al Tribunale di Lecce dal Sig. G.A..Conferimento incarico legale**Il giorno **17/02/2026**, nel proprio ufficio.**IL RESPONSABILE DI SETTORE**

PREMESSO che in data 15.12.2025 (ns. prot. n°13228) è stato acquisito agli atti del Comune un atto di citazione proposto dinanzi al Tribunale di Lecce con il quale il Sig. G.A. di Gallipoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Amaddeo (c.f. MDDRSO64L46H224G), del Foro di Messina, ha chiesto il risarcimento dei danni che avrebbe subito a seguito di un sinistro avvenuto a Tuglie il 20.06.2024;

VISTO che col predetto atto il Comune viene citato per l'udienza del giorno 28.04.2026;

CONSIDERATO che nonostante i numerosi solleciti effettuati la compagnia assicuratrice del Comune ad oggi non ha ancora comunicato il Legale di sua fiducia a cui conferire l'incarico di difendere le ragioni dell'Ente;

VISTA, peraltro, la nota pec del 10.02.2026 (ns. prot. n° 1408), con la quale il Brooker Adriateca ha comunicato quanto segue:

"Spett.le Ente, con riferimento al sinistro in oggetto, la scrivente, in qualità di broker incaricato, comunica di essersi attivata nei confronti della Società Assicuratrice al fine di verificare la possibilità di gestione diretta della vertenza da parte della Compagnia stessa. A seguito delle interlocuzioni intercorse e dopo aver richiesto un confronto con il legale della Compagnia, ci è stato formalmente rappresentato che /l'Ente dovrà procedere alla costituzione in giudizio mediante un proprio legale di fiducia e, successivamente, provvedere alla chiamata in garanzia della Compagnia Assicuratrice. ...";

RITENUTO che vi siano i presupposti perché il Comune di Tuglie si costituisca nel giudizio in parola chiamando in causa, sussistendone i presupposti, la Compagnia Assicurativa;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n° 16 del 10.02.2026, con la quale è stato stabilito:

1. di incaricare il Sindaco di costituirsi in giudizio per resistere al ricorso di cui in premessa;
2. di conferire all' Avv. Erika Pisanello con studio in Tuglie alla Via P. Siciliani n.1, l'incarico di difendere le ragioni dell'Amministrazione nel giudizio instaurato dal Sig. G.A. dinanzi al Tribunale di Lecce e meglio specificato in premessa;
3. di affidare al competente Responsabile di Settore, Dott. Angelo Palmisano, l'adozione dei relativi provvedimenti di spesa, ivi compreso l'impegno della somma di Euro 1.800,00 (oltre IVA e CAP) con imputazione al capitolo 01021138 del Bilancio 2026;
4. di stabilire che si procederà alla liquidazione delle competenze, nel limite massimo dell'impegno assunto, salvi eventuali aumenti per spese non previste - che dovranno essere comunque preventivamente autorizzate dal Comune - dietro presentazione di regolare fattura e di nota specifica;

VISTA la nota del 12.02.2026 (ns. prot. n. 1573 del 13.02.2026) con la quale l'Avv. Pisanello Erika comunica la necessità di sostenere la spesa di Euro 237,00 quale versamento per contributo unificato al fine di procedere alla chiamata in causa della compagnia assicurativa per la manleva e la garanzia dei rischi;

VISTO lo schema di disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo in quanto pienamente corrispondente alle norme di legge e ai contenuti della deliberazione di G.C. n. 16 del 10.02.2026;

RAVVISATA, inoltre, la necessità che prima della sottoscrizione del disciplinare di cui in parola si proceda:

- con l'acquisizione, pena l'efficacia dell'incarico, della dichiarazione resa ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da parte dell'Avv. Erika Pisanello circa l'insussistenza, in capo al medesimo, di alcuna delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- con il rilascio dell'attestazione, da parte dell'ufficio, circa l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge 190/2012;
- con l'acquisizione dei dati dell'Avv. Erika Pisanello da pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune di Tuglie, sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 15 del citato D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

DETERMINA

- di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n° n° 16 del 10.02.2026, con la quale è stato stabilito:
 1. di incaricare il Sindaco di costituirsi in giudizio per resistere al ricorso di cui in premessa;
 2. di conferire all' Avv. Erika Pisanello con studio in Tuglie alla Via P. Siciliani n.1, l'incarico di difendere le ragioni dell'Amministrazione nel giudizio instaurato dal Sig. G.A. dinanzi al Tribunale di Lecce e meglio specificato in premessa;
 3. di affidare al competente Responsabile di Settore, Dott. Angelo Palmisano, l'adozione dei relativi provvedimenti di spesa, ivi compreso l'impegno della somma di Euro 1.800,00 (oltre IVA e CAP) con imputazione al capitolo 01021138 del Bilancio 2026;
 4. di stabilire che si procederà alla liquidazione delle competenze, nel limite massimo dell'impegno assunto, salvi eventuali aumenti per spese non previste - che dovranno essere comunque preventivamente autorizzate dal Comune – dietro presentazione di regolare fattura e di nota specifica;
- di approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- di procedere alla stipula del contratto conforme allo schema testé approvato con il predetto professionista per l'affidamento dell'incarico su indicato, dopo aver:
 - acquisito, pena l'efficacia dell'incarico, della dichiarazione resa ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da parte dell'Avv. Erika Pisanello circa l'insussistenza, in capo al medesimo, di alcuna delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
 - rilasciato, a cura dell'ufficio, l'attestazione circa l'avvenuta verifica dell'insussistenza – in capo all'Avv. Erika Pisanello – di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge 190/2012;
 - acquisito i dati dell'Avv. Erika Pisanello da pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune di Tuglie, sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 15 del citato D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- di procedere, una volta formalizzato l'incarico, con l'inoltro della comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
- di disporre, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 20 del D. Lgs. 39/2013, la pubblicazione e

l'aggiornamento dei dati e dei documenti concernenti l'incarico in parola sul sito internet istituzionale del Comune di Tuglie – sezione Amministrazione Trasparente, fino ai tre anni successivi alla cessazione dell'incarico medesimo;

- di assumere l'impegno di spesa di Euro 2.520,84 (comprese IVA, CAP e Contributo Unificato) con imputazione al capitolo 01021138 del Bilancio 2026.

Il Responsabile di Settore
f.to PALMISANO ANGELO



COMUNE DI TUGLIE
Provincia di Lecce

73058 – Piazza Massimo D’Azeglio – Tel. 0833/596521-2 – Fax 0833/597124
Internet: www.comune.tuglie.le.it

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE

L’anno **duemilaventisei** il giorno _____ del mese di _____

TRA

Il Dott. Angelo Palmisano, nato a Taranto il 23.08.1976, Responsabile del Settore 1° "Affari Generali e servizi socio-assistenziali e culturali" del Comune di Tuglie, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse della predetta Amministrazione che rappresenta (C.F. del Comune di Tuglie: 82000530756), (d’ora innanzi “Comune di Tuglie”)

E

l’Avv. Erika Pisanello nata a Casarano il 16.12.1984, con studio in Tuglie alla Piazza Siciliani 1, codice fiscale PSNRKE84T56B936F, (d’ora innanzi “Professionista”)

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 16 del 10.02.2026 avente ad oggetto “*Giudizio proposto dinanzi al Tribunale di Lecce dal Sig. G.A.. Conferimento incarico legale.*” è stato stabilito, tra l’altro, di:

1. di incaricare il Sindaco di costituirsi in giudizio per resistere al ricorso di cui in premessa;
2. di conferire all’ Avv. Erika Pisanello con studio in Tuglie alla Via P. Siciliani n. 1, l’incarico di difendere le ragioni dell’Amministrazione nel giudizio instaurato dal Sig. G.A. dinanzi al Tribunale di Lecce e meglio specificato in premessa;
3. di affidare al competente Responsabile di Settore, Dott. Angelo Palmisano, l’adozione dei relativi provvedimenti di spesa, ivi compreso l’impegno della somma di Euro 1.800,00 (oltre IVA e CAP) con imputazione al capitolo 01021138 del Bilancio 2026;
4. di stabilire che si procederà alla liquidazione delle competenze, nel limite massimo dell’impegno assunto, salvi eventuali aumenti per spese non previste - che dovranno essere comunque preventivamente autorizzate dal Comune – dietro presentazione di regolare fattura e di nota specifica;

- con determinazione dirigenziale n° _____ del _____, il Responsabile del I Settore Comunale ha precisato le clausole e le condizioni contrattuali dell’affidamento, approvandone lo schema di disciplinare di incarico da sottoscrivere con il Professionista incaricato;

tutto quanto innanzi premesso, si conviene e stipula quanto segue.

1. Il Comune di Tuglie, come sopra rappresentato, in esecuzione alla deliberazione della G.C. n. 16 del 10.02.2026 e della determinazione dirigenziale n° _____ del _____, affida all’Avv. Erika Pisanello che accetta, l’incarico costituirsi dinanzi al Tribunale di Lecce.
2. Il Comune di Tuglie, corrisponderà al Professionista incaricato per l’espletamento di tutte le attività inerenti il giudizio di cui al punto 1, il compenso professionale di € 1.800,00 (milleottocento/00) (oltre IVA e CAP come per legge) per spese legali oltre ad € 237,00 (duecentotrentasette/00) per contributo

unificato per il giudizio in parola. Tale compenso professionale è quantificato consensualmente dalle parti secondo quanto previsto dall'art. 13 del L. 31.12.2012 n. 247 e dal D.M. 10/03/2014 n. 55.

1. Le competenze di cui al precedente punto 2 verranno corrisposte, previa emissione di fattura da parte del Professionista, entro novanta giorni dalla cessazione del grado di giudizio per cui l'incarico viene conferito e a saldo delle competenze dovute;
2. Il Professionista accettando il compenso determinato come al punto 2, si impegna a non pretendere ulteriori compensi professionali per il presente giudizio, ritenendo ampiamente soddisfatta la prestazione professionale per l'intero giudizio.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il Professionista, ai sensi dell'art. 2223 del Codice Civile, riconosce che la misura del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

Inoltre, in caso di soccombenza di controparte con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il Professionista:

- se le spese di condanna di controparte sono di importo pari o superiore a quelle pattuite, si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo.
- se, invece, le spese di condanna riconosciute dal giudice sono inferiori a quelle pattuite ed indicate al precedente punto 2, può richiederne la differenza al Comune.

In ogni caso il Professionista dovrà procedere autonomamente al recupero delle stesse.

5. Il Professionista si impegna a comunicare al Comune di Tuglie il livello di complessità dell'incarico, a trasmettere copia degli atti di parte relativi al Giudizio e a relazionare e tenere informato costantemente il Comune di Tuglie circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il Comune di Tuglie resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il Professionista assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, e dettagliatamente indicato al precedente punto 2.

Il Professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il Professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune di Tuglie, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

In caso di recesso del Comune di Tuglie o di recesso del Professionista per giusta causa, il compenso pattuito sarà rimodulato valutando proporzionalmente l'attività svolta sino al momento del recesso.

6. Il Professionista incaricato si impegna anche a curare le fasi successive relative alla registrazione della sentenza. In particolare, è onere per il Professionista incaricato provvedere a comunicare all'Comune di Tuglie l'importo dovuto per spese di registrazione, tenuto conto dell'esito del giudizio.
7. Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono configurate in un rapporto di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 – 2237 C.C. e verranno espletate dal Professionista, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e quindi, fuori da quelle che sono le caratteristiche tipiche del lavoro dipendente.
8. Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il Professionista incaricato, oltre ad accettare integralmente le condizioni ivi contenute, dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante di controparte) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette

prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il Professionista nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Tuglie l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

9. Al Professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.
Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il Professionista incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal Professionista incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il Professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune di Tuglie.
10. Il rischio per l'esatto adempimento delle prestazioni pattuite, ricade esclusivamente sul Professionista salvo casi di forza maggiore. A tal proposito le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 lett. e) del D.L. 138/2011, il Professionista risulta essere assicurato, così come attestato nell'apposita dichiarazione, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
11. Ogni modifica a quanto previsto nel presente contratto non avrà alcun valore se non approvata dalle parti per iscritto.
12. La liquidazione di ogni singola fattura (nei limiti e con le modalità di cui a precedenti punti 2 e 3) avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima. In caso di fattura irregolare o di certificazione di non regolarità contributiva, il termine di pagamento verrà interrotto dalla data di contestazione del Comune di Tuglie. Il Professionista ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.e i, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella legge medesima. I pagamenti a favore del Professionista relativi all'incarico oggetto del presente contratto saranno effettuati esclusivamente sul conto corrente dedicato indicato dal Professionista, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 di cui sopra. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
13. Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti Comune di Tuglie, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 214 del 22/12/2022.
A tal fine, le parti danno atto che l'Amministrazione ha trasmesso al Professionista, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, così come aggiornato con il D.P.R. 81/2023, copia del decreto stesso e copia del citato Codice di comportamento integrativo, per una loro più completa e piena conoscenza.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti Comune di Tuglie sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
14. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue eventuali modificazioni ed integrazioni, compreso il GDPR 2016/679, Professionista autorizza il Comune al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente disciplinare.
15. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del citato d. Lgs. n. 196/2003 e sue eventuali modificazioni ed integrazioni, compreso il GDPR 2016/679, informa il Professionista, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
16. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico del Professionista.

Tuglie, _____

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Responsabile del Settore
Dott. Angelo Palmisano

IL PROFESSIONISTA
Avv. Erika Pisanello

Ai sensi dell'art. 1341 del c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole contenute ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Responsabile del Settore
Dott. Angelo Palmisano

IL PROFESSIONISTA
Avv. Erika Pisanello

Determinazione Dirigenziale n. **138** del **17/02/2026**

SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI SOCIALI CULTURALI

OGGETTO: Giudizio proposto dinanzi al Tribunale di Lecce dal Sig. G.A..Conferimento incarico legale

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Tuglie, li **17/02/2026**

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to BARONE COSIMO ANTONIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per quindici giorni naturali e consecutivi.

Tuglie, li **19/02/2026**

L'incaricato alla tenuta
dell'Albo Pretorio Informatico
f.to CIULLO FABIO

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile di Settore
PALMISANO ANGELO
